

considerando che le spese determinate dall'inserimento dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati e calcolate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 344/79 del Consiglio (*) possono essere valutate forfetariamente; che tali spese e gli altri elementi considerati non hanno subito sensibili aumenti dopo l'ultima fissazione;

considerando che, nel fissare i prezzi di riferimento, è opportuno tener conto dei criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 344/79; che, con il regolamento (CEE) n. 1326/90, i prezzi di orientamento sono stati modificati al fine di annullare, per la campagna 1990/1991, il divario di prezzo esistente fra i vini R I/R II e i vini bianchi di tipo A I; che, in occasione dell'ultima fissazione dei prezzi di riferimento, il regolamento (CEE) n. 2570/89 della Commissione (**) aveva previsto l'allineamento dei prezzi di riferimento dei vini in esame non appena fosse stato soppresso tale divario di prezzo; che è pertanto necessario fissare un prezzo di riferimento unico per questi vini e per i mosti e i succhi di uve i cui prezzi sono derivati dai prezzi di orientamento dei vini; che infine, in considerazione di tutti gli elementi che entrano nel calcolo dei prezzi di riferimento tenuto conto degli obiettivi della politica vitivinicola comunitaria e del contributo che la Comunità intende apportare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, occorre fissare, per la campagna 1990/1991, i prezzi di riferimento per i vini più rappresentativi e i mosti e succhi di uve a un livello che si situa tra i prezzi applicabili ai vini e mosti rispettivamente bianchi e rossi nel corso della campagna precedente; che è opportuno non modificare i prezzi di riferimento dei vini liquorosi, né gli importi forfetari di condizionamento, né l'adeguamento previsto per la parte geografica non europea della Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1990/1991 i prezzi di riferimento sono fissati come segue:

A. Prodotti di cui ai codici NC 2204 21 e 2204 29:

- 1) vino e rosso e rosato:
4,37 ecu/% effettivo/hl;
- 2) vino bianco diverso da quello di cui al punto 3:
4,37 ecu/% vol effettivo/hl;
- 3) vino bianco presentato all'importazione sotto il nome del vitigno Riesling o Sylvaner:

88,76 ecu/hl;

- 4) vino alcolizzato ai sensi della nota complementare 4, lettera b) del capitolo 22 della nomenclatura combinata:

2,59 ecu/% vol effettivo/hl;

- 5) mosto di uve fresche mutizzato con alcoole, ai sensi della nota complementare 4, lettera a) del capitolo 22 della nomenclatura combinata:

2,78 ecu/% vol totale/hl;

- 6) vino liquoroso dei seguenti codici NC ai sensi della nota complementare 4, lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata:

a) ex 2204 21 35, ex 2204 21 39, ex 2204 29 35 e ex 2204 29 39: 69 ecu/hl;

b) ex 2204 21 41, ex 2204 21 49, ex 2204 29 41 e ex 2204 29 49:

aa) di 15 % vol che presentano più di 130 g e non più di 330 g di estratto secco totale/l: 69 ecu/hl,

bb) altri: 75,20 ecu/hl;

c) ex 2204 21 51, ex 2204 21 59, ex 2204 29 51 e ex 2204 29 59: 92 ecu/hl;

d) ex 2204 21 90 e ex 2204 29 90: 99,30 ecu/hl;

- 7) vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4, lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata, destinato alla trasformazione in prodotti diversi da quelli del codice NC 2204:

a) ex 2204 21 35, ex 2204 21 39, ex 2204 29 35 e ex 2204 29 39: 60,60 ecu/hl;

b) ex 2204 21 41, ex 2204 21 49, ex 2204 29 41 e ex 2204 29 49: 64,80 ecu/hl;

c) ex 2204 21 51, ex 2204 21 59, ex 2204 29 51 e ex 2204 29 59: 78,40 ecu/hl;

d) ex 2204 21 90 e ex 2204 29 90: 86,70 ecu/hl.

- B. I prezzi di riferimento per i prodotti di cui alla lettera A, punti 1 e 2, sono maggiorati di 1 ecu/% vol effettivo/hl se il vino è importato nel dipartimento francese d'oltremare della Réunion.

C. Prodotti di cui ai codici NC 2009 60, 2204 30 91 e 2204 30 99:

- 1) succhi (compresi i mosti) di uve, concentrati o no, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati pari o inferiore al 30 %, dei codici NC ex 2009 60, ex 2204 30 91 e ex 2204 30 99:

a) bianchi: 3,98 ecu/% vol potenziale/hl,

b) altri: 3,98 ecu/% vol potenziale/hl:

(*) GU n. L 84 del 3. 3. 1979, pag. 67.

(**) GU n. L 249 del 25. 8. 1986, pag. 29.